




# **Regolamento dell'Associazione "Squash....Azzurro"**



**Approvato dal Consiglio Federale del 10 aprile 2021**

# REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE SQUASH .... AZZURRO

## ART. 1

- = E' costituita, con delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Squash e con sede presso la sede della stessa, in Riccione (RN), l'Associazione "**Squash .... Azzurro**", avente lo scopo di:
- » conservare e catalogare le testimonianze legate alla vita ed all'attività delle Squadre Nazionali Italiane di squash;
  - » favorire il mantenimento di relazioni interpersonali tra quanti sono o sono stati componenti della struttura delle Squadre Nazionali Italiane di Squash.
- = L'Associazione è aderente alla Federazione italiana Giuoco Squash; si avvale degli uffici e del personale della Figs per l'espletamento delle sue attività; non ha scopo di lucro; opera in autonomia e nel rispetto del presente regolamento ed ha durata illimitata, salvo quanto diversamente stabilito nel presente regolamento.

## ART. 2

- = L'Associazione, in stretto rapporto con la Federazione Italiana Giuoco Squash:
- » promuove la conoscenza e la valorizzazione dell'attività delle Squadre Nazionali Italiane di Squash;
  - » gestisce, presso gli Uffici Federali, un centro di documentazione, su sua iniziativa realizzato e costantemente aggiornato, sulla vita e sull'attività delle Squadre Nazionali Italiane di Squash;
  - » dà e diffonde, anche mediante attività editoriale, informazioni di carattere generale, sulle Squadre Nazionali Italiane di Squash; tali informazioni, destinate al mondo sportivo giovanile, agli appassionati di Squash ed agli sportivi più in generale, sono ideate e diffuse in stretto contatto con la Direzione Generale delle Squadre Nazionali, senza il cui consenso l'Associazione non potrà, in tale ambito, agire;
  - » organizza, con il preventivo consenso del Presidente della Figs, scambi culturali, convegni ed incontri, anche a carattere internazionale, con organismi e/o soggetti riconosciuti da organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali, facenti parte del Coni e del Cio.

## ART. 3

- = Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- » € 3.000,00. = (tremila/00) erogati, annualmente, dalla Figs;
  - » i beni e le contribuzioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  - » le attrezzature ed i materiali acquisiti.
- = Sulle donazioni e sui lasciti, accettati, l'Assemblea dell'Associazione delibera in merito alla loro utilizzazione, in armonia con le proprie finalità di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento.

- = L'Associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- = L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, nonché con ogni altro provento o contributo di cui al precedente art. 3.

#### **ART. 4**

= Sono Organi dell'Associazione:

- » il Presidente;
- » Il Consiglio Direttivo;
- » L'Assemblea Plenaria.

#### **ART. 5**

- = L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da due Consiglieri.
- = Il Presidente ed i Consiglieri sono eletti, in due distinte e separate votazioni, a maggioranza dei voti espressi, dal Consiglio Federale Figs. La loro elezione comporta l'automatica iscrizione all'Associazione.
- = Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Presidente dell'Associazione. Coadiuvato il Presidente nella gestione dell'Associazione, curando anche le verbalizzazioni delle riunioni; può essere persona estranea all'Associazione.
- = Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Presidente dell'Associazione stessa; dura in carica l'intero quadriennio olimpico e può essere revocato, su proposta motivata del Presidente, con voto a maggioranza del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a qualsiasi, altra riunione dell'Associazione; può essere persona estranea all'Associazione.
- = Si decade, automaticamente, da Presidente o da componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione se:
  - » è soggetto a provvedimenti disciplinari, superiori a tre mesi, da parte degli Organi di Giustizia Figs o di qualsiasi altro Ente riconosciuto dal Coni;
  - » ha fatto uso di sostanze dopanti o ne ha permesso o ne ha favorito, o ne ha tollerato l'assunzione;
  - » si dimette dall'incarico.
- = Per essere eletti nel Consiglio Direttivo dell'Associazione si debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Federale Figs.
- = In caso di decadenza si procede all'immediata sostituzione di chi decaduto con la procedura prevista nel presente regolamento.

#### **ART. 6**

- = Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede.
- = La convocazione è fatta, per invito scritto, tramite la Segreteria Figs, dal Presidente dell'Associazione; essa deve pervenire, agli interessati, almeno tre giorni prima della riunione e deve contenere l'o.d.g. da trattare.
- = Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il Presidente della Federazione, o suo Delegato, il Direttore Generale delle Squadre Nazionali, o suo Delegato, il Capo Delegazione delle Squadre Nazionali ed il Segretario Generale Figs, pur se non iscritti all'Associazione.

**ART. 7**

- = Il Consiglio Direttivo è validamente costituito purché siano presenti la maggioranza dei suoi componenti, tra i quali il Presidente dell'Associazione o chi chiamato a sostituirlo in base a quanto previsto al successivo art. 8 del presente regolamento.
- = Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- = Il Consiglio Direttivo dell'Associazione:
  - » ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione che il presente regolamento non riserva, specificatamente, ad altri;
  - » elabora ed approva, su proposta del suo Presidente, il bilancio consuntivo dell'Associazione;
  - » può delegare, in tutto od in parte, le proprie attribuzioni al Presidente dell'Associazione.
- = I processi verbali delle sedute di Consiglio sono stilati dal Segretario dell'Associazione.

**Art. 8**

- = Il Presidente dell'Associazione è eletto, a maggioranza dei voti espressi, dal Consiglio Federale Figs all'inizio di ogni nuovo quadriennio olimpico; ha la rappresentanza legale dell'Associazione e provvede alla sua gestione in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e da quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
- = Il Presidente dura in carica per l'intero quadriennio olimpico, al quale si riferisce la sua nomina, o sino a sfiducia, a maggioranza dei voti espressi, da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione. È immediatamente sostituito con la procedura di cui al precedente punto del presente articolo.
- = In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'Associazione lo sostituisce il Capo Delegazione, in carica, delle Squadre Nazionali Italiane di Squash.
- = È di esclusiva competenza del Presidente:
  - » Curare il rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, nel regolamento federale delle Squadre Nazionali, nello Statuto federale e nelle direttive emanate, in materia di Squadre Nazionali, dalla Figs;
  - » vigilare su tutto il complesso organizzativo ed amministrativo dell'Associazione;
  - » convocare e presiedere il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - » dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - » adottare, in caso di urgenza, provvedimenti, riferendo, per la ratifica, entro 30 (trenta) giorni al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - » convocare e presiedere le riunioni plenarie degli iscritti all'Associazione;
  - » sovrintendere all'eventuale personale dell'Associazione.

**Art. 9**

- = Alle riunioni dell'Assemblea plenaria, convocate, tramite e-mail, dal Presidente dell'Associazione:
  - » partecipano, senza diritto di voto, ma con diritto di parola il Presidente della Federazione, il Direttore Generale, il Capo Delegazione delle Squadre Nazionali ed il Segretario Generale Figs, pur se non iscritti all'Associazione;
  - » partecipa, con diritto di voto, chi sia componente in carica del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

- » ha diritto di partecipare, con diritto di voto, se abbia visto accolta, dal Consiglio Direttivo, la sua richiesta di iscrizione all'Associazione e se abbia versato la quota di contributo al funzionamento dell'Associazione, deliberata, annualmente, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, chi:
  - faccia o abbia fatto parte, pur a vario e diverso titolo, delle Squadre Nazionali Italiane di Squash e della loro struttura,
  - sia stato Presidente della Federazione,
  - sia stato insignito del Nick d'Onore,
  - non sia soggetto a provvedimenti disciplinari erogati dagli Organi di Giustizia Federali (Giudice Sportivo Nazionale – Tribunale Federale – Corte Federale di Appello),
  - non abbia subito sanzioni disciplinari, erogate da qualsiasi Organo di Giustizia Federale, superiori, anche se sommate tra loro, a due anni, salvo non sia intervenuto, nel merito, un provvedimento federale di grazia,
  - non abbia fatto uso di sostanze dopanti o non ne abbia permesso o non ne abbia favorito o tollerato l'assunzione.

#### **Art. 10**

- = L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo dell'Associazione è approvato entro il 31 gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce.
- = La mancata approvazione del bilancio comporta, su proposta del Presidente della Federazione, l'automatica nomina, da parte del Consiglio Federale di un Commissario che, entro il termine di 30 gg. dalla sua nomina, provvederà all'approvazione del bilancio consuntivo ed alla gestione straordinaria dell'Associazione per un periodo massimo, dalla sua nomina, di 90 gg., al termine del quale il Consiglio Federale provvederà, come da regolamento, alla ricostituzione degli Organi Dirigenti dell'Associazione.

#### **Art. 11**

- = Lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione, con sua conseguente ricostituzione, sono deliberati, su proposta motivata del Presidente della Federazione, con il voto, a maggioranza semplice, del Consiglio Federale Figs.
- = Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta motivata del Presidente della Federazione, con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, dal Consiglio Federale della Figs.
- = In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione è devoluto alla Figs.

#### **Art. 12**

- = Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e le direttive emanate, in materia, dalla Federazione Italiana Giuoco Squash.

#### **Art. 13**

- = Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Consiglio Federale, al quale è delegato ogni potere di modifica dello stesso.